

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
UFFICIO CONTRATTI
Via XX Settembre n. 123/A - 00187 ROMA
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

Allegati: n. 6

Annesso: n. 1

OGGETTO: Condizioni particolari di Trattativa Diretta n. 5703183 — 5-3000 _ Acquisizione di n. 2 sistemi di verbalizzazione, traduzione, indicizzazione, archiviazione automatica e sottotitolazione audio-video, *Cabolo* (Proposta tecnico-economica prot. n. 2025000286 - opzione B)

Importo a base gara: Euro 29.700,00 I.V.A. esclusa.

Spett.le **CEDAT 85 S.r.l.**
Piazza Carducci, 27/28
San Vito dei Normanni (BR)

^^^^^^^^^^

1. OGGETTO DELL'APPALTO E INVITO A PRESENTARE OFFERTA.

Si porta a conoscenza di codesta Impresa che GABDIFE e l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa, hanno la necessità di acquisire quanto in oggetto.

Per quanto precede, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b., del D.Lgs 36/2023, è indetta la presente procedura di affidamento nell'ambito del portale www.acquistinretepa.it della Consip S.p.a. mediante Trattativa Diretta per la quale codesta impresa è invitata a presentare un'offerta per l'affidamento del servizio da aggiudicarci con il criterio del minor prezzo.

La presente fornitura dovrà essere eseguita entro 15gg dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione contrattuale.

2. OFFERTA A SISTEMA.

L'offerta, **FIRMATA DIGITALMENTE** dal legale rappresentante di codesto Impresa a ciò abilitato, dovrà essere caricata nel sistema entro la data di chiusura specificata nel Sistema e riportare il minor prezzo offerto a corpo IVA esente ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. b. del DPR 633/72.

L'offerta rimarrà fissa e invariata per tutta la durata del Contratto, fatto salve eventuali future disposizioni normative in merito. L'offerta non dovrà essere né plurima né contenere condizioni né riserve di sorta e sarà ritenuta impegnativa e quindi non suscettibile di variazione alcuna.

L'impresa, oltre all'offerta di sistema dovrà compilare necessariamente l'**Allegato D**, firmarlo digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente, e caricarlo nell'ambito del sistema entro la data di chiusura specificata nel sistema stesso.

3. AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ogni elemento utile a verificare la conformità della documentazione eventualmente presentata in gara e la congruità dei prezzi.

Il Contratto, a norma dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 36/2023, sarà stipulato senza applicazione del termine dilatorio previsto dal l'art. 18 commi 3 e 4, entro 5 giorni successivi alla ricezione della documentazione riportata nei successivi sotto paragrafi.

3.1. IMPOSTA DI BOLLO

L'impresa sarà invitata ad assolvere agli oneri afferenti all'imposta di bollo, ove dovuta, di cui all'art. 18, comma 10 del Codice secondo una delle seguenti modalità:

- versamento eseguito tramite F24 per la quale si invierà la relativa quietanza;
- pagamento in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 26/10/1972, n. 642, mediante indicazione del numero di autorizzazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di competente per territorio.

3.2. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, l'Impresa sarà invitata a presentare una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

3.3. REQUISITI GENERALI E SPECIALI, DICHIARAZIONI.

L'Impresa dovrà procedere con il rilascio delle dichiarazioni obbligatorie afferenti al possesso dei requisiti di ordine generale (ex art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023) utilizzando il Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) come da format predisposto a sistema, lo stesso dovrà essere compilato mediante l'utilizzo dell'apposita funzione eDGUE presente sul cruscotto MePA e relativa Dichiarazione integrativa (**Allegato A**) al DGUE di cui all'art. 95 e 98 del Codice, come da format generato dal sistema. L'operatore economico a conclusione della procedura dovrà scaricare il documento denominato *response.xml* che dovrà essere caricato nella documentazione da reinviare.

Inoltre l'impresa dovrà fornire la documentazione a comprova dei requisiti autodichiarati mediante il sistema FVOE 2.0 reso disponibile dall'ANAC.

Qualora l'Impresa non presenti o comunque ritardi in modo ingiustificato la presentazione e/o la formalizzazione dei documenti richiesti nei precedenti sotto paragrafi, l'Amministrazione (a suo insindacabile giudizio) valuterà se dichiarare inadempiente l'Impresa e procedere in danno della stessa.

E' fatta salva la possibilità riconosciuta all'Amministrazione di procedere a:

- affidare l'appalto ad altro operatore economico (mediante nuova procedura di scelta del contraente);
- segnalare il fatto all'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione (ANAC).

4. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO.

L'appalto dovrà essere eseguito nel rispetto delle disposizioni particolari di seguito riportate.

4.1 DURATA DELL'APPALTO.

L'appalto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di approvazione del Contratto e avrà tempi di esecuzione pari a 10 giorni.

4.2 IMPORTO CONTRATTUALE.

Il prezzo da corrispondere per l'appalto eseguito a perfetta regola d'arte sarà pari all'importo dell'offerta successivamente accettata dall'Amministrazione. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal Fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- le spese e, in generale, tutti gli oneri per la corretta esecuzione della fornitura franco i locali dell'Amministrazione ed in generale quanto previsto per assicurare l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al Contratto.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

4.3 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.

Il Fornitore assicura che il prezzo offerto non è superiore a quello praticato per prestazioni analoghe ai migliori clienti pubblici o privati, anche in ambito internazionale. In caso di violazione, rilevata Contratto durante, s'impegna, per tutto il periodo contrattuale, fino al momento della completa esecuzione dell'appalto (intendendo inclusa nella fase di esecuzione anche il periodo di garanzia), a ridurre il prezzo entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali misurati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

4.4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Il pagamento sarà effettuato al termine delle prestazioni a mezzo bonifico a cura della Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni/certificato di verifica di conformità, ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e nel rispetto del formato e dei contenuti stabiliti dall'allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 03/04/2013, n. 55, con particolare riferimento ai seguenti dati obbligatori: a) Codice Univoco Ufficio: **JJE114**; b) CIG di riferimento.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà riportare, a pena di irricevibilità e dell'inesigibilità dei relativi crediti, l'espresso riferimento al Contratto ed al relativo ordinativo di spesa e contenere il dettaglio delle prestazioni commissionate dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In proposito, si specifica che per il presente appalto il Fornitore emetterà n. 3 fatture unicamente alla data di ricezione del relativo certificato di verifica di conformità e secondo il seguente profilo di esigibilità: n. 1 fattura per l'E.F. 2024, n. 1 fattura per l'E.F.2025 e n. 1 fattura per l'E.F.2026, ciascuna d'importo corrispondente al valore iva esclusa riferito alla quotazione presentata in sede di offerta.

Inoltre, la decorrenza del termine di pagamento è sospeso a partire dalla data di ricezione della comunicazione al Fornitore in merito alla mancata completezza della fattura e/o dei documenti/procedura sopra prevista. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di avvenuto perfezionamento del documento carente.

Ai fini del pagamento, questo Ufficio procederà:

- con le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40;
- a richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante per il Fornitore la piena regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori.

4.5 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della L. 13/09/2010, n. 136, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente atto. A tal proposito, lo stesso s'impegna a fornire, entro **7 (sette)** giorni dalla loro accensione (o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti del presente atto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso (**allegato C**). Il Fornitore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In particolare, in applicazione delle disposizioni recate dal succitato art. 3:

- tutti i movimenti finanziari posti in essere dal Fornitore e/o subappaltatore/i autorizzato/i

riferiti al presente atto, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifici bancari o postali (ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) e contenere il codice identificativo di gara (CIG) di cui al presente appalto;

- tutti i contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori in dipendenza del contratto, devono riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge (i contratti in parola, dovranno essere inoltrati a cura e spesa dall'OE aggiudicatario all'Amministrazione per la prescritta verifica).

Resta inteso che:

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- il Fornitore o l'eventuale subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

4.6 INADEMPIMENTI.

Per ogni Giorno calendariale di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o all'Unità organizzativa ovvero ad una causa di forza maggiore o ad un caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la erogazione delle prestazioni, l'operatore economico è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale calcolata in misura giornaliera dell'1‰ (un per mille) del corrispettivo dell'appalto oggetto dell'inadempimento. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'O.E. esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto. In tal caso il Responsabile del procedimento applicherà all'O.E. le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'O.E. dal Responsabile del procedimento per iscritto. L'Operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte a giudizio del Responsabile del procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'O.E. le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Responsabile del procedimento potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'O.E. a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'O.E. medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'O.E. dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Responsabile del procedimento di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito

4.7 CODICE COMPORTAMENTALE.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal citato

provvedimento.¹

La violazione di tali obblighi, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione delle penali previste dal paragrafo 1.10 (per le violazioni valutate lievi) ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste dall'art. 124, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

Qualora venga riscontrata l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o vengano accolte, l'Amministrazione procederà ai sensi del precedente capoverso.

4.8 PATTO D'INTEGRITÀ

L'Impresa, ai fini dell'affidamento, si impegna, con la formulazione dell'offerta, ad inviare in allegato il Patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettere f) e h) del D.lgs. 36/2023, come da format in **allegato B**.

4.9 TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e, comunque, anche successivamente, senza limiti temporali, alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è vietato sia effettuare, esporre o diffondere riproduzioni, fotografie e simili afferenti ai locali/aree degli edifici ove transiterà, sia copie di backup o similari diverse da quelle necessarie per la corretta esecuzione dell'attività (in tal caso, prima di ogni operazione, è fatto obbligo informare preventivamente l'Amministrazione competente al rilascio delle relative autorizzazioni).

4.10 CLAUSOLA SOSPENSIVA

Mentre il Contratto vincola il Fornitore fin dal momento della sottoscrizione dell'Ordine diretto di acquisto, lo stesso non sarà obbligatorio per l'Amministrazione se non dopo che la stessa l'avrà approvato nei modi di legge.

5. SOCCORSO ISTRUTTORIO, ORDINAZIONE DELL'APPALTO, VARIE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101, del d.lgs. 36/2023, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardino gli elementi delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dall'O.E. in base alle disposizioni di legge e alle presenti condizioni, comporterà l'avvio della procedura prevista dalla citata disposizione.

In tal caso, l'Amministrazione assegnerà all'O.E. un termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui l'O.E. non produca quanto chiesto nel termine assegnato, l'Amministrazione procederà con l'esclusione della stessa ovvero con la revoca del provvedimento di aggiudicazione ove l'O.E. sia stata dichiarata tale.

In relazione ai prezzi praticati ed ai finanziamenti ricevuti, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di annullare il procedimento in qualsiasi momento, fintanto che il Documento di Accettazione non sia stato sottoscritto e caricato nel Sistema. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si procederà come detto nei casi di:

- mancata disponibilità dei fondi relativi alla specifica esigenza;

¹ URL:

<http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/persociv/civile/Pagine/Codicidicomportamentoedisciplinari.aspx>

- sopravvenuti motivi di opportunità e/o di pubblico interesse;
- attivazione di nuove convenzioni da parte della Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488 (in tal caso si procederà con l'adesione alla Convenzione ove più conveniente).

Altresì, resta ferma l'insindacabile facoltà dell'Amministrazione di chiedere:

- un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari al 5% del valore di aggiudicazione;²
- una riduzione dei prezzi di aggiudicazione di quei prodotti risultanti superiori rispetto ai prezzi di riferimento eventualmente pubblicati ³ dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sul proprio sito ⁴ ed entro i limiti di questi ultimi (nel caso in cui tale riduzione non venga accordata dall'O.E. miglior offerente, l'Amministrazione si riserva di procedere alternativamente come segue):
 - ✓ aggiudicare l'appalto per la sola parte dei Prodotti i cui prezzi sono già inferiori rispetto ai prezzi di riferimento (nel caso in cui l'offerta ridotta resti più conveniente a parità di Prodotti rispetto alla seconda miglior offerta acquisita in gara);
 - ✓ sottoporre la seconda miglior offerente alla medesima procedura avviata con l'O.E. miglior offerente;
 - ✓ non procedere con l'aggiudicazione dell'appalto.

Nulla sarà corrisposto all'O.E. a titolo di risarcimento o rimborso per le spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla gara in parola ovvero per la mancata aggiudicazione e/o stipula del Contratto salvo quelle espressamente previste dal D.P.R. 236/2012.

Inoltre, si precisa che:

- tutte le dichiarazioni che l'O.E. dovrà rendere in sede di Trattativa Diretta, dovranno essere inviate e mezzo Me.Pa. o PEC (in base alla richiesta dell'Amministrazione) e sottoscritte digitalmente;
- le dichiarazioni sostitutive accertate non veritiere e rese dall'O.E. ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), determineranno la perdita di ogni diritto acquisito con la Trattativa Diretta (e la conseguente revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del Contratto) e l'incameramento della cauzione (provvisoria, definitiva) e l'adozione degli eventuali provvedimenti di legge previsti;
- il riferimento a tutti i provvedimenti di legge e regolamentari richiamati nelle presenti condizioni, devono intendersi effettuati ai rispettivi testi vigenti ossia come eventualmente integrati dai successivi provvedimenti legislativi.

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del D.lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto in parola è il Ten.Col. Walter Mitola PETRUZZELLI tel. 06/469141101 - mail: cra.contratti.infocom@smd.difesa.it.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) e, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto non incompatibili, si informa l'O.E. che il trattamento dei dati personali da lei forniti in sede di affidamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è obbligatorio e finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari

² Ai sensi del disposto dell'art. 8 (trasparenza e realizzazione della spesa pubblica per beni e servizi), comma 8., let. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89).

³ Ai sensi del disposto dell'art. 9 (acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento), comma 7., del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89).

⁴ Già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture: URL <http://www.anticorruzione.it>.

avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni eventualmente nominate per le finalità del presente avviso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazioni a terzi in applicazione di specifiche disposizioni previste dalle disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori e della connessa normativa.

In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

- a. il Titolare del trattamento è lo Stato Maggiore della Difesa, con sede in Roma al Via XX Settembre, 123/A. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica cra.caucontratti@smd.difesa.it;
- b. il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti mail rpd@rpd.difesa.it e rpd@postacert.difesa.it;
- c. la finalità del trattamento è riportata al para. 1 del presente procedimento;
- d. i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti direttamente interessati al procedimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano gli Enti dell'Amministrazione della Difesa, Amministrazioni dello Stato, Autorità Nazionale Anticorruzione, Enti certificanti a vario titolo, Enti previdenziali);
- e. il periodo di conservazione è fissato in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
- f. l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.

All'operatore economico sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi.

Per ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente ai fini della presente procedura, è possibile contattare il Responsabile del procedimento menzionato al para. 6 tutti i giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.

Ten. Col. Walter Mitola PETRUZZELLI

ALLEGATI:

- **Allegato A** – Dichiarazione integrativa
- **Allegato B** – Patto di Integrità
- **Allegato C** – Tracciabilità dei flussi finanziari
- **Allegato D** – Modello analitico di offerta
- **Allegato E** – Modello esonero garanzia
- **Allegato F** – DGUE

ANNESI:

Condizioni particolari



Ministero della Difesa
Gabinetto del Ministro

Via XX Settembre, 8 00187 ROMA

PEI: udc@gabmin.difesa.it PEC: udc@postacert.difesa.it

**APPROVVIGIONAMENTO DI UN SISTEMA PORTATILE PER
VERBALIZZARE, INDICIZZARE E TRADURRE AUDIO IN TEMPO
REALE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA**

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto **la fornitura** di un sistema portatile e sicuro per verbalizzare, indicizzare e tradurre audio in tempo reale con copertura di due lingue al fine di garantire le attività connesse alle esigenze istituzionali e di cooperazione degli Uffici di diretta collaborazione del Signor Ministro della Difesa, in territorio nazionale e all'Estero.

Art. 2

Direttore dell'esecuzione del contratto

Tenente Antonino FAZIO (Tel: 06/469150145 – mail: informatica.ca@gabmin.difesa.it).

Art. 3

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 4

Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;

- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc..
- d. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

Art. 5

Consegna

I prodotti devono essere confezionati in modo conforme alle normative vigenti. Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire l'integrità del prodotto fino al momento dell'uso.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.

La consegna, previ contatti telefonici con il **1°Lgt. Massimo CAVALIERE** al numero 06/469150129 opp. 3476671364, dovrà essere effettuata, presso gli Uffici ubicati in via XX Settembre n. 8 – Roma, Palazzo Baracchini, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, **entro 30 giorni lavorativi** dalla lettera di ordinazione/avvio esecuzione. La verifica qualitativa e quantitativa del materiale oggetto del presente capitolato sarà effettuata sia al momento della consegna sia in un periodo successivo in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. Resta inteso che la firma apposta per ricevuta sul documento di trasporto al momento della consegna non costituirà accettazione definitiva della merce, che potrà essere respinta qualora risulti non conforme alla richiesta. In caso di non conformità, l'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione immediata del materiale, senza oneri aggiuntivi.

Art. 6

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 7

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 8

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- 1) cause di forza maggiore;
- 2) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 9

L'attestazione di regolare esecuzione

Al fine di accertare la regolare esecuzione dell'appalto, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, la relativa attestazione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del responsabile del progetto;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

Art. 10

Penali in caso di ritardo

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione **della fornitura** sono previste le seguenti penali: nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore **dell'intera fornitura** ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente **la fornitura** alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 11

Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;

- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Nelle ipotesi precedentemente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione

dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 12

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14, art. 11.

Art. 13

Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al

presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 14

Garanzia ed assistenza post-vendita

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno **1 (uno) anno** dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Art. 15

Cessione del contratto e subappalto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di **fornitura** che intende eventualmente subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 16

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 17

Codifica NATO

Per la fornitura in oggetto è fatto obbligo di procedere con la codifica dei materiali in accordo ai principi del *NATO Codification System* affinché l'Ente destinatario possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli

così nel ciclo logistico nazionale in ottemperanza a quanto indicato nella Direttiva di Segredifesa SGD-G-035 Ed. 2017.

Art. 18

Responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, si richiama l'attenzione sull'applicabilità delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.

Art. 19

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Roma.

**IL RESPONSABILE PER LA FASE DI
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE**

Colonnello Luca TOTI



Oggetto: Acquisizione di un sistema di verbalizzazione, traduzione, indicizzazione, archiviazione automatica e sottotitolazione audio-video) – CIG _____.

Il sottoscritto/a nato/a
il..... a.....nella qualità
didell'Impresa..... con sede
in
codice fiscale/partita IVA

al fine di presentare offerta per la gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38 comma 3, 46, 47, 77-bis D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara

DICHIARA

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e ss., del D.lgs n. 36/2023.
- di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- che le parti di appalto che intende subappaltare, sono le seguenti:
- di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare l'integrale esecuzione del contratto, se non la parte dichiarata nel precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
- di essere edotto ed accettare il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L.190/2012) riguardante gli obblighi di comportamento adottato dalla stazione appaltante, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di rendersi disponibile ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di legge, l'espletamento del presente appalto;

- di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese con la presente il concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione della medesima;
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio
- di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- di essere *oppure* di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
- di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ;
- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata nel capitolato speciale;
- con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti rende la seguente dichiarazione (*selezionare la casella corrispondente al caso ricorrente*):

di autorizzare amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara qualora un concorrente voglia esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023;

(Oppure)

di non autorizzare l'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 relativamente alle parti dell'offerta tecnica come espressamente specificate in apposita dichiarazione resa insieme all'offerta, in quanto

Data.....

Firma (*)

(*) La dichiarazione dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico in caso di concorrente singolo;
- dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento in caso di consorzio o raggruppamento non ancora costituito;
- dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario nel caso di consorzio o raggruppamento già formalmente costituito;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

PATTO DI INTEGRITA'

Acquisizione di un sistema di verbalizzazione, traduzione, indicizzazione, archiviazione automatica e sottotitolazione audio-video) – CIG _____.

tra

la Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement - Ufficio Contratti

e

l'..... (di seguito denominato Ateneo),
sede legale in, vian.....
codice fiscale/P.IVA, rappresentata da
..... in qualità di

<p>Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.</p>
--

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della Difesa il 22 marzo 2018;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e relativi allegati;
- i Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara: - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti; - di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l’immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per la Ditta:

**Il legale rappresentante
(sottoscrizione digitale)**

Acquisizione di un sistema di verbalizzazione, traduzione, indicizzazione, archiviazione automatica e sottotitolazione audio-video

(b)	(c)	(d)	(f)
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	QUANTITA'	COSTO UNITARIO Iva esclusa	COSTO TOTALE
<p>CABOLO® One PRO Bilingue così configurato: copertura di due lingue (da scegliere fra quelle disponibili))per la trascrizione (parlato), lo stesso per la traduzione in entrambe le direzioni, 100 ore incluse, trascrizione automatica, controllo ortografico con IA, diarisation degli oratori, registrazione audio in tempo reale, ascolto della trascrizione audio in diretta, licenza di gestione degli speaker fino a 8 oratori, archivio sicuro, log di audit, caricamento di singoli file, 3 account utente (1 amministratore + 2 utenti). 1 anno di garanzia e formazione remota;</p>	2	-	-
Licenza suite di editing Syncrodoc + formazione + file .CABOLO (per utente)			
CAMPI DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA OFFERENTE		TOTALE IMPONIBILE	- €
		IVA 22%	- €
		TOTALE IVA INCLUSA	- €

VALORE DA INSERIRE SUL SISTEMA MePA PER L'OFFERTA DI SISTEMA

- €

OGGETTO: RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI UNO SCONTO PERCENTUALE MIGLIORATIVO DEL PREZZO OFFERTO, PER ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 4, DEL D.LGS. 36/2023 E DEL PARERE ANAC N. 3541/2023.

RIFERIMENTO: Acquisizione di un sistema di verbalizzazione, traduzione, indicizzazione, archiviazione automatica e sottotitolazione audio-video), mediante Affidamento diretto.

In riferimento alla richiesta di offerta in oggetto, si chiede l'applicazione di uno sconto percentuale nella misura dell'**1% (uno per cento)** da applicare sul prezzo imponibile totale offerto.

Si dichiara inoltre che questa Impresa è a conoscenza del fatto che tale richiesta non sarà vincolante per la Stazione Appaltante, la quale valuterà se applicare o meno lo sconto.

Roma, li _____

(firmato digitalmente)